



COMUNE DI CINQUEFRONDI

(Provincia di Reggio Calabria)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

VERBALE N. 18

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE RATE E DELLE SCADENZE DI VERSAMENTO DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI PER L'ANNO 2013.

L'anno duemilatredici addì tre del mese di luglio alle ore 16,30 e seguenti nell'aula Consiliare, convocato con avvisi notificati nei modi e nei termini stabiliti dal vigente T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, per determinazione del Presidente Signor RASO Giancarlo si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria di prima convocazione e seduta pubblica.

All'atto della delibera in oggetto risultano presenti i Signori consiglieri come segue:

Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si-no)	Num. d'ord.	COGNOME E NOME	Presente (si-no)
1	CASCARANO Marco	Si	10	CONDOLUCI Alfonso	Si
2	SCAPPATURA Anselmo	Si	11	RASO Giancarlo	Si
3	BELLOCCO Maurizio	Si	12	MISITI Carlo	Si
4	NAPOLI Roberto	Si	13	CONIA Michele	Si
5	RASO Michele Antonio	Si	14	GALIMI Michele	No
6	MACEDONIO Angelo	Si	15	SINOPOLI Maria Cristina	Si
7	MILETO Salvatore	Si	16	NICOLOSI Concetta	No
8	CASCARANO Antonella	Si	17	LORIA Flavio Saverio	Si
9	MACRI' Anna Maria	Si			

CONSIGLIERI ASSEGNATI N. 17 – PRESENTI N. 15 – ASSENTI N. 2

Alle ore 16,35 entra in aula il Consigliere NICOLOSI Concetta;

PRESENTI N. 16 – ASSENTI N. 1

Assiste la seduta il Segretario Capo Dott.ssa Maria ALATI.

Constatato che il numero dei consiglieri presenti è legale per la validità della deliberazione a termine di legge il Sig. RASO Giancarlo – Presidente - assunta la presidenza e dichiarata aperta la seduta, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'o.d.g. in oggetto;

Il Presidente, quindi, invita il Consiglio ad approvare, la determinazione delle rate e delle scadenze di versamento del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi per l'anno 2013.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fatta propria la proposta del PRESIDENTE;

VISTO l'art. 14 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22/12/2011, n. 224, il quale stabilisce, l'entrata in vigore, dal 01/01/2013, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) per il finanziamento del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati avviati allo smaltimento svolto in regime di privativa pubblica, nonché del costo dei servizi indivisibili dei comuni;

TENUTO CONTO che ai sensi del comma 46 del sopra citato articolo con l'entrata in vigore della TARES sono soppressi la Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) di cui al Capo III del D.Lgs 507/93 ed il tributo comunale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

VISTO l'art. 10, comma 2, del D.L. 08/04/2013, n. 35, il quale stabilisce che, per l'anno 2013, in deroga alle disposizioni dettate dall'art. 14 del D.L. 201/2011: *“la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di versamento”*;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera f), del D.Lgs 267/2000;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 446/1997, relativo alla potestà regolamentare degli enti locali in materia di entrate;

VISTO l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011 in base al quale, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente, tra l'altro, i termini di presentazione della dichiarazione e di versamento;

RITENUTO allo scopo di procedere ad un sollecito introito delle risorse necessarie per il finanziamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, di stabilire, per l'anno 2013, che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:

-- rata 1: scadenza 30/9/2013.-

-- rata 2: scadenza 31/10/2013.-

-- rata 3: scadenza 31/12/2013.-

prevedendo che l'importo da versare debba essere commisurato nel modo seguente:

- Occupazione/detenzione o possesso ante 31/12/2012:
 - Prima rata con scadenza 30 Settembre pari al 40% dell'importo TARSU (al netto delle addizionali comunali) dovuta per l'anno 2012 oltre alla TEFA corrispondente;
 - Seconda rata con scadenza 31 Ottobre pari ai 40% dell'importo TARSU (al netto delle addizionali comunali) dovuta per l'anno 2012 oltre alla TEFA corrispondente;
 - Terza ed ultima rata pari alla differenza tra la TARES per l'intero anno calcolata in base alle tariffe approvate al netto delle riduzioni ed agevolazioni spettanti e le somme versate con le precedenti rate di Settembre e Ottobre e sull'importo residuo dovuto si applica la TEFA corrispondente. Inoltre in quella sede oltre al conguaglio TARES il contribuente dovrà versare l'intera maggiorazione dovuta nella misura standard.
- Occupazione/detenzione o possesso dopo l'1/1/2013:
 - Prima rata con scadenza 30 Settembre pari al 40% dell'importo dovuto per effettivo utilizzo nell'anno 2013 calcolato con le tariffe TARSU dell'anno 2012 (al netto delle addizionali comunali) oltre alla TEFA corrispondente;
 - Seconda rata con scadenza 31 Ottobre pari al 40% dell'importo dovuto per effettivo utilizzo nell'anno 2013 calcolato con le tariffe TARSU dell'anno 2012 (al netto delle addizionali comunali) oltre alla TEFA corrispondente;

- Terza ed ultima rata pari alla differenza tra la TARES dovuta per il periodo di occupazione/detenzione o possesso calcolata in base alle tariffe approvate al netto delle riduzioni ed agevolazioni spettanti e le somme versate con le precedenti rate di Settembre e Ottobre e sull'importo residuo dovuto si applica la TEFA corrispondente. Inoltre in quella sede oltre al conguaglio TARES il contribuente dovrà versare l'intera maggiorazione dovuta nella misura standard.

RITENUTO, altresì, di prevedere che il contribuente abbia la facoltà di effettuare il versamento delle rate, ad eccezione dell'ultima, in unica soluzione entro la scadenza stabilita per il versamento della prima rata;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 35/2013 i versamenti relativi alle prime rate sono eseguiti in acconto e scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata del tributo dovuta, calcolata applicando le tariffe del tributo comunale rifiuti e servizi deliberate per l'anno 2013;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 consente ai comuni di inviare ai contribuenti ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TAR SU, ovvero di indicare le altre modalità di pagamento già in uso per lo stesso prelievo;

TENUTO CONTO che in base all'art. 7, comma 2, lettera gg-ter), del D.L. 70/2011, come modificato da ultimo dall'art. 9, comma 4, del D.L. 174/2012, Equitalia e le società dalla stessa partecipate cessano alla data del 30/06/2013 di svolgere l'attività di riscossione per conto dei comuni e delle società dagli stessi partecipate;

CHE in virtù dell'art. 10 comma 2 ter D.L. 8 aprile 2013 n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, è stata prorogata al 31/12/2013, ad Equitalia e alle società dalla stessa partecipate, l'attività di riscossione dei Comuni;

RITENUTO pertanto di stabilire che il versamento delle prime due rate, fatta eccezione per l'ultima, avvenga mediante iscrizione in ruoli affidati all'agente della riscossione Equitalia SpA;

TENUTO CONTO che, in ogni caso, per effetto del combinato disposto dell'art. 10, comma 2, lettera b), del D.L. 35/2013 e dell'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387, della L. 228/2012, il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;

DATO ATTO che il versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 sarà effettuato dai contribuenti direttamente allo Stato, come previsto dall'art. 10, comma 2, lettera c), del D.L. 35/2013, in unica soluzione unitamente all'ultima rata del tributo, mediante modello F24 di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 o bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;

CONSIDERATO inoltre che le altre norme di disciplina del tributo saranno stabilite dall'apposito regolamento comunale previsto dall'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, il quale sarà adottato entro il termine di scadenza per l'approvazione del bilancio di previsione, come previsto dall'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, così come le tariffe del tributo saranno approvate con apposita deliberazione di questo Consiglio da adottarsi nel medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell'art. 14, comma 23, del D.L. 201/2011;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità finanziaria espresso dal responsabile de servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

Si passa alla votazione:

Consiglieri presenti e votanti n. 16

Voti favorevoli: n. 14

Astenuti n. 2 (Consiglieri: CONIA e LORIA)

DELIBERA

1. di stabilire, per l'anno 2013, che il versamento del tributo avvenga in n. 3 rate aventi le seguenti scadenze:
 - rata 1: scadenza 30/9/2013.-
 - rata 2: scadenza 31/10/2013.-
 - rata 3: scadenza 31/12/2013.-prevedendo che l'importo da versare debba essere commisurato nel modo seguente:
 - Occupazione/detenzione o possesso ante 31/12/2012:
 - Prima rata con scadenza 30 Settembre pari al 40% dell'importo TARSU (al netto delle addizionali comunali) dovuta per l'anno 2012 oltre alla TEFA corrispondente;
 - Seconda rata con scadenza 31 Ottobre pari ai 40% dell'importo TARSU (al netto delle addizionali comunali) dovuta per l'anno 2012 oltre alla TEFA corrispondente;
 - Terza ed ultima rata pari alla differenza tra la TARES per l'intero anno calcolata in base alle tariffe approvate al netto delle riduzioni ed agevolazioni spettanti e le somme versate con le precedenti rate di Settembre e Ottobre e sull'importo residuo dovuto si applica la TEFA corrispondente. Inoltre in quella sede oltre al conguaglio TARES il contribuente dovrà versare l'intera maggiorazione dovuta nella misura standard.
 - Occupazione/detenzione o possesso dopo l'1/1/2013:
 - Prima rata con scadenza 30 Settembre pari al 40% dell'importo dovuto per effettivo utilizzo nell'anno 2013 calcolato con le tariffe TARSU dell'anno 2012 (al netto delle addizionali comunali) oltre alla TEFA corrispondente;
 - Seconda rata con scadenza 31 Ottobre pari al 40% dell'importo dovuto per effettivo utilizzo nell'anno 2013 calcolato con le tariffe TARSU dell'anno 2012 (al netto delle addizionali comunali) oltre alla TEFA corrispondente;
 - Terza ed ultima rata pari alla differenza tra la TARES dovuta per il periodo di occupazione/detenzione o possesso calcolata in base alle tariffe approvate al netto delle riduzioni ed agevolazioni spettanti e le somme versate con le precedenti rate di Settembre e Ottobre e sull'importo residuo dovuto si applica la TEFA corrispondente. Inoltre in quella sede oltre al conguaglio TARES il contribuente dovrà versare l'intera maggiorazione dovuta nella misura standard.
2. di stabilire che è facoltà del contribuente versare le prime rate del tributo, fatta eccezione per l'ultima, in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata;
3. di dare atto che l'ultima rata sarà determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno 2013 per il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi e detraendo l'importo delle prime rate e che contestualmente alla stessa il contribuente è tenuto al versamento della maggiorazione di cui all'art. 14, comma 13, del D.L. 201/2011 nella misura standard di €0,30 al mq;

4. di stabilire che il versamento delle prime rate, fatta eccezione per l'ultima, avvenga mediante iscrizione in ruoli affidati all'agente della riscossione Equitalia SpA;
5. di dare atto che il versamento dell'ultima rata del tributo dovrà avvenire esclusivamente a mezzo modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs 241/1997 o tramite il bollettino postale di cui all'art. 14, comma 35, del D.L. 201/2011;
6. di pubblicare la presente deliberazione anche sul sito internet istituzionale dell'Ente almeno 30 giorni prima della scadenza della prima rata.

Il Presidente, a questo punto, chiede, stante l'urgenza del provvedimento al fine di renderlo concretamente operativo, che lo stesso sia dichiarato immediatamente esecutivo;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Fa propria la proposta del Presidente e, con voti favorevoli n. 14 e astenuti n. 2 (CONIA – LORIA)

D E L I B E R A

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva per ogni conseguente effetto di legge.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Si esprime parere
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dr. Vincenzo Macrì

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Si esprime parere
FAVOREVOLE
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Raso Giancarlo

IL SEGRETARIO
D.ssa Maria Alati

Della sujestesa deliberazione in data odierna viene:

- disposta la pubblicazione all'albo Pretorio per 15 gg. Consecutivi, Reg. n° 754 del 5 Luglio 2013

Prot. n. 6904 del 5 Luglio 2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(f.to D.ssa Maria Alati)

La presente è copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Li 5 Luglio 2013

IL SEGRETARIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, **A T T E S T A** che la su estesa deliberazione:

- E' stata pubblicata all'Albo Pretorio, giusta attestazione del Messo Comunale, per 15 giorni consecutivi, senza opposizioni;
- E' divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 , comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000;
- La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'Art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

Li, _____

IL SEGRETARIO